

# DIREZIONE PROGETTAZIONE

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-188.0.0.-20**

L'anno 2018 il giorno 13 del mese di Aprile il sottoscritto Patrone Luca in qualita' di dirigente di Direzione Progettazione, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO RECUPERO WATERFRONT DI LEVANTE OPERE PROPEDEUTICHE: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 ALLA ARAN PROGETTI S.r.I. DELL'INCARICO PER L'ESECUZIONE DELLA VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO AI SENSI DELL'ART. 25 DEL D.LGS. 50/2016 (C.U.P. B32J17000000001 – COD. MOGE 17242 – C.I.G. Z86232D2AA)

Adottata il 13/04/2018 Esecutiva dal 19/04/2018

13/04/2018	PATRONE LUCA



#### DIREZIONE PROGETTAZIONE

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-188.0.0.-20

OGGETTO RECUPERO WATERFRONT DI LEVANTE OPERE PROPEDEUTICHE: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 ALLA ARAN PROGETTI S.r.I. DELL'INCARICO PER L'ESECUZIONE DELLA VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO AI SENSI DELL'ART. 25 DEL D.LGS. 50/2016

(C.U.P. B32J17000000001 – COD. MOGE 17242 – C.I.G. Z86232D2AA)

## IL DIRIGENTE RESPONSABILE

## Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 253 del 28/10/2017, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto ad accettare la donazione, da parte dell'Arch. Renzo Piano e dal "R.P.B.W.", del "Waterfront di levante", un disegno d'assieme relativo alle aree di Levante del Porto di Genova, comprese tra Calata Gadda e Punta Vagno, volto a valorizzare le relazioni fra città e mare, in termini di sostenibilità dell'ambiente e di attrattività sociale ed economica delle attività insediabili;
- il *masterplan* "Waterfront di Levante" prevede quale punto fondamentale punto 3 dell'Introduzione del documento la realizzazione di un "canale-urbano" o darsena navigabile a ridosso della Circonvallazione a Mare, riguardante, in particolare, gli spazi oggi in concessione alla Fiera di Genova S.p.A. (padiglioni "C" "M" e "Fiat") e il sedime dell'edificio ad uffici, oggi in disuso, denominato ex Nira Ansaldo, di civica proprietà, sito in Via dei Pescatori 35;
- il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Sindaco della Città di Genova, in data 26/11/2016, hanno sottoscritto il "Patto per la Città di Genova", contenente interventi per lo sviluppo economico, la coesione sociale e territoriale della Città di Genova, in riferimento alle risorse assegnate con Deliberazione CIPE n. 56/2016, Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4/4/2017 Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, le cui modalità di erogazione sono contenute nelle deliberazioni CIPE n.ri 25 e 26 del 10/08/2016;
- tra gli interventi ricompresi all'interno del Patto è previsto il recupero del Waterfront di Levante, con un finanziamento complessivo pari ad Euro 13.500.000,00;

- con determinazione dirigenziale n. 2017/270.0-0/32 in data 19/12/2017, esecutiva dal 28/12/2017, si è provveduto all'accertamento e contestuale impegno di risorse pari ad Euro 3.916.440,96 a valere sul fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020 per l'avvio di alcuni interventi previsti dal "Patto per la Città di Genova", tra i quali le attività propedeutiche al recupero del Waterfront di Levante e l'attività di demolizione dell'edificio ex Nira;

### Considerato che:

- il Comune ha avviato la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica del "canale-urbano" sulla base delle indicazioni del Masterplan "Waterfront di Levante", come indicato nell'art. 23 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 e s.m. e i. per le parti ancora in vigore;
  - ai sensi dell'art. 25 del Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016), in previsione di interventi comportanti scavi e/o edificazioni a quote diverse da quelle impegnate da manufatti esistenti, occorre trasmettere alla Soprintendenza territorialmente competente, copia del progetto di fattibilità dell'intervento corredata da documentazione finalizzata alla valutazione da parte della stessa dell'eventuale interesse archeologico e, di seguito, degli opportuni livelli di approfondimento dell'indagine archeologica (procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico);

## Rilevato che:

- per le particolarità del servizio è stata riscontrata l'impossibilità di eseguire le predette attività avvalendosi di personale interno all'ente;
- che è stato verificato che non sussistono Convenzioni CONSIP applicabili all'acquisto del servizio di che trattasi e, inoltre, sulla base dei conteggi preliminari eseguiti da questa Direzione, l'importo massimo di spesa previsto relativo alla suddetta attività, quantificato sulla base di analoghe prestazioni affidate può essere tale da consentire l'individuazione dell'affidatario senza ricorrere al mercato elettronico (inferiore a 1.000,00 euro);
- in ragione del suddetto importo, nel rispetto dei principi di cui al comma 2 lettera a) dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, è stato richiesto, con nota prot. 86910 del 12/03/2018 alla ARAN PROGETTI SRL la formulazione di specifica offerta per l'esecuzione del servizio di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico (art. 25 D.Lgs. 50/2016),
- l'offerta formulata dalla ARAN PROGETTI SRL in data 14/03/2018 (prot. 92720 del 19/03/2018), è risultata essere di Euro 1.000,00 (mille/00) oltre I.V.A. al 22%;
- a seguito di richiesta di riformulazione, l'offerta è stata rideterminata proponendo uno sconto del 10% sul prezzo indicato nella precedente offerta economica (Prot. PG/2018/115330);
- l'offerta finale, pertanto, ammonta ad Euro 900,00 (novecento/00) oltre I.V.A. al 22%;

## Rilevato infine che:

- ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, la stipula del contratto per tale tipologia di affidamento avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere effettuato mediante posta elettronica certificata, allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per il sopra visto importo contrattuale pari a Euro 900,00 (novecen-

to/00) oltre I.V.A. al 22% di Euro 198,00 (centonovantotto/00) per complessivi Euro 1.098,00 (millenovantotto/00);

- la somma necessaria troverà copertura all'interno delle somme impegnate con determinazione dirigenziale n. 2017/270.0-0/32 in data 19/12/2017 ("Patto per la Città di Genova");

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell'art.147 bis comma 1 del D.Lgs 267/2000 (TUEL);

## Visti:

- il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione C.C. n° 2-09/01/2018;
  - gli artt. 107, 153 comma 5 e 192 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;
    - gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
    - gli artt. 4, 16 e 17 del Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165;

## DETERMINA

- 1. di approvare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, l'affidamento alla ARAN PROGETTI S.r.l., (Cod. Benf. 46998), con sede in Genova via San Luca 11/6 C.A.P. 16124, C.F. e P.IVA 03124270103, del servizio di Verifica Preventiva dell'interesse Archeologico ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 nell'ambito dell'intervento di "Recupero Waterfront di Levante: Opere Propedeutiche" per la somma di Euro 900,00 (novecento/00) oltre I.V.A. al 22% di Euro 198,00 (centonovantotto/00) per complessivi Euro 1.098,00 (millenovantotto/00) e alle condizioni ed oneri dello Schema di Proposta di contratto che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2. di dare atto che la spesa complessiva per le prestazioni di cui al precedente punto, è da ritenersi congrua;
- 3. di subordinare l'efficacia dell'affidamento dell'incarico all'esito delle verifiche in corso ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 in capo alla ARAN PROGETTI S.r.l.;
- 4. di esonerare, ai sensi dell'art. 103 comma 11 del Dlgs 50/2016, in ragione della tipologia di affidamento, della comprovata solidità dell'operatore economico e del miglioramento dell'offerta, la ARAN PROGETTI S.r.l dalla prestazione di garanzia;
- 5. di provvedere, a cura della Direzione Progettazione, una volta verificate tutte le condizioni di legge, agli adempimenti relativi alla stipula del contratto con l'Impresa affidataria, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016, demandando al competente Ufficio per la registrazione ed archiviazione dell'atto stesso in adempimento alla comunicazione della Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali n. 366039 in data 05/12/2014;

- 6. di mandare quindi a prelevare la somma complessiva di Euro 1.098,00 al Capitolo 74002 "Riqualificazione Urbana Ristrutturazione e Ampliamento" c.d.c. 2560.8.04 crono 2017/340 riducendo di pari importo l'IMP 2018.3269 ed emettendo il nuovo IMP. 2018/8789;
- 7. di dare atto che l'importo di Euro 1.098,00 è finanziato con il Fondi FSC 2014/2020 "Patto per la Città di Genova";
- 8. di dare mandato alla Direzione Progettazione per il pagamento, pari a Euro 1.098,00, con atto di liquidazione digitale a seguito di presentazione di regolare fattura in formato elettronico, con le modalità previste dalla suddetta Proposta di contratto, parte integrante del presente provvedimento, nei limiti di spesa dello stesso;
- 9. di pubblicare, il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web istituzionale del Comune di Genova/sotto sezione Amministrazione trasparente;
- 10. di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione degli artt. 42 del D.Lgs. 50/2016 e 6 bis della L. 241/1990;
- 11. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Dirigente Dott. Arch. Luca Patrone



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-188.0.0.-20 AD OGGETTO: RECUPERO WATERFRONT DI LEVANTE OPERE PROPEDEUTICHE: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 ALLA ARAN PROGETTI S.r.I. DELL'INCARICO PER L'ESECUZIONE DELLA VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO AI SENSI DELL'ART. 25 DEL D.LGS. 50/2016

(C.U.P. B32J17000000001 – COD. MOGE 17242 – C.I.G. Z86232D2AA)

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario [Dott. Giovanni Librici]



prot. n. data

Spett.le
TRASMESSA VIA PEC A:
Recupero Waterfront di Levante: opere propedeutiche - Proposta di contratto ex art. 32, comma 14, D.lgs. 50/2016 – fra il Comune di Genova e per la esecuzione della Verifica Preventiva dell'Interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016. – stipula del contratto mediante corrispondenza.
(C.U.P. B32J1700000001– COD. MOGE 17242 CIG)
Spett.le
Le condizioni principali del contratto sono le seguenti:
Il Comune di Genova, Direzione Progettazione, affida alla Cod. Fisc
che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione del servizio in oggetto;
<ol> <li>Oggetto del contratto è l'esecuzione da parte della Società del servizio di Verifica preventiva di interesse archeologico come prevista all'art. 25 del D.Lgs. 50/2016;</li> </ol>
2. Le prestazioni richieste sono:



Verifica Preventiva di Interesse Archeologico (art. 25 D.Lgs. 50/2016) delle aree interessate, così come indicativamente individuate nell'allegata planimetria. La documentazione da prodursi è quella prevista dalla normativa vigente e dalle relative circolari ministeriali, con



tutte le integrazioni eventualmente richieste in fase di istruttoria dalla competente Soprintendenza;

- 3. Degli elaborati redatti dovrà essere prodotta sia copia cartacea che copia su supporto informatico (nei formati .pdf ed editabili);
- 4. Per lo svolgimento delle attività in oggetto la Direzione Progettazione corrisponderà alla Società un importo di *Euro 900,00 (novecento/00*) oltre a *Euro 198,00 (centonovantotto/00*) per IVA 22%, per un totale di *Euro 1.098,00 (millenovantotto/00*);
- 5. Sono da ritenersi altresì compensate con il suddetto onorario, escludendo qualsiasi onere aggiuntivo per la Civica Amministrazione: eventuali sopralluoghi, nonché riunioni e incontri, anche con la Soprintendenza Archeologica territorialmente competente, necessari all'espletamento dell'incarico;
- 6. I termini per lo svolgimento dell'attività da parte della Società decorrono a partire dalla data di comunicazione dell'avvenuta registrazione del presente contratto d'incarico e sono connessi allo svolgimento della procedura di cui trattasi, fino alla conclusione della stessa. I termini per la consegna della documentazione di cui al punto 1 dell'art. 25 sono fissati in giorni 20 (venti) naturali e consecutivi;
- 7. Nel caso che la prestazione non sia effettuata entro i 30 giorni successivi ai termini sopra definiti senza che sia stata fornita e accettata alcuna comunicazione giustificativa dalla Società per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, è applicata una penale pari all'1% (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale, corrispondente pertanto ad *Euro 0,9* (zero/9).
  - La misura complessiva della penale non può superare il 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale. In tal caso, la Civica Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto in danno al professionista;
- 8. L' incarico si svolgerà alle dipendenze del Direttore della Direzione Progettazione del Comune di Genova, d'intesa con il Responsabile Unico del Procedimento.

  Per quanto concerne la presente attività, l'accettazione o meno della documentazione prodotta
  - dal professionista, delle prestazioni fornite e qualunque altra valutazione relativa all'adempimento degli obblighi contrattuali da parte del professionista è demandata all'anzidetto Direttore, sentito il Responsabile Unico del Procedimento;
  - Il pagamento del corrispettivo dovuto alla Società avverrà al termine delle attività e a seguito dell'accettazione da parte della Civica Amministrazione della documentazione prodotta dal professionista;
- 9. Il pagamento sarà corrisposto in <u>unica soluzione</u> all'ultimazione del servizio e verrà effettuato mediante atto di liquidazione digitale entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da emettersi obbligatoriamente in forma elettronica;





In caso di mancato adempimento all'obbligo di fatturazione elettronica il Comune di Genova non potrà liquidare il compenso dovuto. Inoltre, rigetterà le fatture elettroniche pervenute qualora non contengano i seguenti dati:

- il numero d'ordine qualora indicato dalla Civica Amministrazione
- il numero di CIG .....
- il numero di CUP B32J1700000001
- il Codice IPA P4PR0B

Quest'ultimo Codice potrà essere modificato in corso di esecuzione del contratto, l'eventuale modifica verrà prontamente tempestivamente comunicata al contraente via PEC.

Il pagamento sarà subordinato alla verifica della regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

		–	- Codice IE	BAN:	l'emissione dedicato l'articolo 3 de	and	he in via	non esclus	siva alle	
Le persone titolari o delegate ad operare sul suddetto conto bancario sono:										

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi;

L'affidatario si impegna a comunicare, ai sensi del comma 7, dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall'applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

L'articolo 106, comma 13, del Codice regolamenta la cessione di crediti. In ogni caso la Civica Amministrazione potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto;

- 10. Il Comune procederà alla risoluzione del contratto, nei casi individuati dall'art. 108 del Codice. Costituiscono comunque causa di risoluzione:
  - grave negligenza e/o frode nell'esecuzione del servizio;
  - inadempimento alle disposizioni del Responsabile del Procedimento, pregiudizievole del rispetto dei termini di esecuzione del contratto;





- manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione del servizio;
- inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010;
- 11. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità;
- 12. Non è previsto subappalto;
- 13. (Eventuale qualora, per ragioni di impellente urgenza, il contratto venga sottoscritto in mancanza dell'accertamento di uno, ovvero più requisiti necessari) In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, il Comune procederà alla risoluzione dello stesso ed al pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; provvederà, all'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% (dieci percento) del valore del contratto;
- 14. La Società si assume tutti gli oneri assicurativi e previdenziali previsti dalla legge obbligandosi a rispettare tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
- 15. La Società, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto o comunque prima dell'espletamento dell'incarico, dovrà produrre una polizza di responsabilità civile professionale rilasciata da una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea; La mancata presentazione della polizza, i cui massimali dovranno essere compatibili con l'incarico in oggetto, determina la decadenza dell'incarico e autorizza la sostituzione del soggetto affidatario;
- 16. Per tutte le controversie sorte in merito al presente contratto è competente in via esclusiva il Tribunale di Genova;
- 17. Per tutto quanto non espressamente previsto dalle disposizioni sopra elencate, il contratto sarà disciplinato dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i., e dal Codice Civile;
- 18. Tutte le spese alle quali darà luogo il presente contratto, inerenti e conseguenti sono a carico dell'affidatario che, come sopra costituito, vi si obbliga.

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante. La presente scrittura privata verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del T.U. approvato con D.P.R. 131 del 26 aprile 1986;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1326 c.c., il presente contratto d'appalto si intenderà concluso, alle condizioni sopra menzionate, in Genova alla data in cui la Stazione Appaltante avrà





conoscenza della Vs. accettazione della presente offerta di contratto, che dovrà essere espressa senza riserve tramite PEC **entro 7 giorni** dal ricevimento della presente missiva.

Tutti i dati forniti al Comune nell'ambito del presente rapporto contrattuale saranno trattati dall'Ente nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30.06.2003 n.196- "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Il sottoscritto...... dichiara di essere a conoscenza che il Comune tratterà i dati personali dallo stesso forniti nei limiti dello svolgimento delle funzioni istituzionali inerenti alla presente procedura di appalto.

Arch. Luca Patrone
(Direttore)
Documento ......

Atto soggetto a imposta di bollo in caso d'uso

17274 Schema Proposta di Contratto ARAN PROGETTI.doc



